

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2024, n. 16-8430

Approvazione criteri per la concessione del contributo una tantum di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, conv. con legge n. 175/2022 per i maggiori costi energetici sostenuti nel 2022 rispetto al 2021 dalle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502...



Seduta N° 448

Adunanza 15 APRILE 2024

Il giorno 15 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Vittoria POGGIO

DGR 16-8430/2024/XI

OGGETTO:

Approvazione criteri per la concessione del contributo una tantum di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, conv. con legge n. 175/2022 per i maggiori costi energetici sostenuti nel 2022 rispetto al 2021 dalle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Euro 5.700.000 sul capitolo 163870 (Missione 13 Programma 1) a favore delle Aziende sanitarie regionali.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

- l'art. 5, comma 5, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 conv. con legge n. 175/2022 ha previsto la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), al fine di “contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia”, un contributo *una tantum*, “a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4 del decreto-legge citato, non superiore allo 0,8% del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione, da parte della struttura interessata, dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale”;
- le risorse disponibili per il riconoscimento del contributo di cui sopra sono state quantificate,

secondo quanto previsto dalla disposizione citata, dai competenti uffici della Direzione Sanità in euro 5.700.000,00, sulla base del tetto massimo complessivo di spesa regionale per l'anno 2022, individuato dalla D.G.R. 19 settembre 2022, n. 26-5656 in euro 713.000.000,00 al fine del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 15, c. 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135);

- con nota prot. n. 24051 del 28 aprile 2023 veniva chiesto dalla Direzione Sanità, per la valutazione della correttezza dei dati da rilevare in merito ai consumi, il supporto consulenziale dell'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (IRES), il quale annualmente redige un report di analisi dei dati di spesa e di consumo energetico relativo all'anno precedente per gas metano, energia elettrica, teleriscaldamento e gasolio del patrimonio sanitario pubblico regionale a gestione diretta (composto da Presidi Ospedalieri e Strutture Sanitarie Territoriali), sulla base di una serie storica di dati che vanno dal 2010 al 2021;

- con nota prot. n. 12572 del 7 dicembre 2023 e con comunicazione a mezzo PEC del 21 dicembre 2023 venivano trasmessi alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate ex art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e smi i modelli di rendicontazione dei maggiori costi energetici sostenuti nel 2022 rispetto al 2021 per la fornitura di energia elettrica e gas metano, corredati di attestazioni in merito alla veridicità dei dati trasmessi ed alla mancata percezione di analoghi ristori;

Dato atto che la normativa nazionale sopra citata ha previsto la riconoscibilità del contributo *una tantum* quale ristoro dei maggiori costi energetici complessivamente sostenuti dalle strutture menzionate nel 2022 rispetto al 2021 limitatamente all'energia elettrica e al gas metano, per cui ai fini della ricognizione non saranno computati i costi riferiti dalle stesse per altre fonti energetiche (es. gasolio e teleriscaldamento).

Ritenuto opportuno:

- approvare i criteri applicativi per la concessione del contributo *una tantum* alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate, per i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas metano nell'anno 2022 rispetto al 2021, da computarsi all'interno delle somme a disposizione come sopra individuate, sulla base del documento elaborato dalla Direzione Sanità in collaborazione con IRES Piemonte di cui all'allegato A) al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;

- demandare al dirigente del Settore regionale "Rapporti con gli erogatori sanitari e socio-sanitari" l'adozione degli atti attuativi per la concessione del contributo alle strutture richiedenti sulla base dei criteri approvati con la presente deliberazione.

Dato atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad euro 5.700.000,00 trova copertura a valere sulle risorse impegnate sul capitolo 163870 (Missione 13 Programma 1) a favore delle Aziende sanitarie regionali con determina n. 2664/2022 ed accantonate in GSA.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-8111 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 5.700.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111;

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

1. di approvare i criteri applicativi per la concessione del contributo *una tantum* alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate, per i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas metano nell'anno 2022 rispetto al 2021, da computarsi all'interno delle somme a disposizione, secondo quanto indicato nel documento di cui all'allegato A) al presente provvedimento, per farne parte sostanziale ed integrante;
2. che le risorse disponibili per il riconoscimento del contributo di cui al punto precedente, nel limite massimo previsto dall'art. 5, comma 5, del D.L. 144/2022 (0,8% del tetto di spesa assegnato agli erogatori privati e contrattualizzati per l'anno 2022), sono state quantificate dai competenti uffici della Direzione Sanità in euro 5.700.000,00;
3. di demandare al dirigente del Settore regionale "Rapporti con gli erogatori sanitari e socio-sanitari" l'adozione degli atti attuativi per la concessione del contributo alle strutture richiedenti sulla base dei criteri approvati con la presente deliberazione;
4. che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 5.700.000,00, trova copertura a valere sulle risorse impegnate sul capitolo 163870 (Missione 13 Programma 1) a favore delle Aziende sanitarie regionali con determina n. 2664/2022 ed accantonate in GSA;
5. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ex art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8430-2024-All_1-Allegato_A).pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Criteria per il calcolo del contributo *una tantum* per maggiori costi energetici sostenuti nel 2022 dalle strutture accreditate e contrattualizzate per energia elettrica e gas metano rispetto al 2021

Alle strutture private accreditate, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., sarà concesso il contributo previsto dall'art. 5, comma 5, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 conv. con legge 17 novembre 2022, n. 175 a seguito della compilazione del modello di rendicontazione dei consumi e dei costi relativi all'approvvigionamento delle fonti energetiche indicate dalla disposizione citata, vale a dire esclusivamente energia elettrica e gas metano, per gli anni 2021-2022, comprensivo della richiesta di informazioni sul bilancio d'esercizio relativo all'anno 2022 e sulle quote dello stesso riferibili, rispettivamente, all'attività sanitaria in regime privatistico e a quella per il SSN, nonché sulla base di un'autocertificazione avente ad oggetto l'eventuale percepimento di ristori per le medesime ragioni.

Ai fini della quantificazione del contributo sarà calcolato il costo unitario medio per l'acquisto di energia elettrica e di gas metano (€/kWh e €/Sm³) nelle annualità considerate sulla base dei consumi e dei costi indicati dalle strutture, e confrontato, al fine di evidenziare eventuali anomalie, con il costo unitario medio riferibile allo stesso periodo temporale risultante dal "Monitoraggio energetico delle strutture sanitarie pubbliche regionali - Report 2023", redatto dall'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte) con l'analisi dei dati di spesa e di consumo energetico dell'anno precedente relativi al patrimonio sanitario pubblico regionale a gestione diretta. Le strutture i cui dati presenteranno delle anomalie rispetto a tale costo unitario medio verranno invitate a verificare quanto dichiarato.

Non saranno tenuti in considerazione i dati delle strutture relativi a fonti energetiche diverse da elettricità e gas metano, alla luce del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 5, comma 5, D.L. 23 settembre 2022, n. 144, e quelli che risultano interamente coperti da ristori percepiti in precedenza.

È riconosciuto un aumento dei consumi energetici del 2022 rispetto all'anno precedente nel limite massimo del +10%, riducendo a tale soglia i consumi per l'anno 2022 che risultano superiori.

Sulla base dei consumi e dei costi rendicontati dalle strutture, verrà calcolato il costo medio unitario per energia elettrica e gas metano nelle annualità considerate sostenuto dalle strutture private accreditate e contrattualizzate (che dovrà essere coerente con il costo medio unitario sostenuto dai Presidi Ospedalieri e dalle Strutture Sanitarie Territoriali per il medesimo periodo).

A tale parametro saranno ricondotti i costi unitari che risultano superiori allo stesso o che si discostano apprezzabilmente da quello di riferimento.

Successivamente, sarà calcolato il differenziale di costo medio unitario delle due fonti energetiche interessate nelle annualità considerate per ciascun erogatore e moltiplicato per i consumi del 2022, così da ottenere quell' "incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno" di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144.

A tale importo sarà sottratto il ristoro eventualmente già percepito dall'erogatore ed indicato nell'autocertificazione prodotta.

Tali importi dovranno poi essere parametrati alla quota percentuale del bilancio 2022 di ciascun erogatore imputabile a prestazioni per il SSR, dichiarata da quest'ultimo nella rendicontazione e, successivamente, qualora i maggiori costi energetici del 2022 delle singole strutture risultassero complessivamente superiori alle risorse disponibili, dovranno essere ricondotti entro le stesse mediante fattore di ponderazione, con modalità proporzionale.